

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)

Aggiornamento 2024

1. Premessa

Il PNA 2022, approvato con la delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, ha introdotto un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

Dopo la prima adozione, infatti è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente (Sezione anticorruzione del PIAO, PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).

Ciò è consentito ove, nell'anno precedente:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;
- d) per chi è tenuto ad adottare il PIAO, non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza.

Tutto ciò, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di adottare un nuovo strumento di programmazione ogni tre anni come previsto dalla normativa.

Il Consiglio di Bacino Veronese ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023 – 2025, giusta deliberazione di CI n. 1 del 26 gennaio 2023, che rappresenta uno strumento di contrasto al rischio corruttivo nell'ambito dell'attività svolta da questo Ente Regolatore del Servizio idrico integrato dell'ATO Veronese: si tratta di misure generali (caratterizzate per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente) e misure specifiche (laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento) sicuramente commisurate alla specifica attività settoriale dell'ente e alla ridotta dotazione organica.

Nel corso del 2023 in questo Ente non è emerso alcun fatto corruttivo né alcuna ipotesi di disfunzione amministrativa. La struttura organizzativa è rimasta inalterata e gli obiettivi strategici si sono confermati in quelli già delineati nel piano di attività di guida strategica ed operativa contenute nei documenti di programmazione approvati dall'Ente, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione.

Nello stesso anno, tuttavia, sono intervenute alcune novità estrinseche all'ente, rappresentate, in particolar modo, dalla novellata disciplina in materia di appalti pubblici, innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi di PNRR/PNC.

Pertanto, il presente aggiornamento al PTPCT è circoscritto alla parte di attività di affidamento di lavori, servizi e forniture e alle relative misure di prevenzione del rischio, integrando/sostituendo le misure già previste con i profili di prevenzione introdotti dal nuovo Codice.

Restano invariate l'analisi del contesto esterno e interno del Consiglio di Bacino Veronese, la valutazione del rischio corruttivo nelle aree di attività e le attività di controllo e verifica dell'attuazione delle misure per le altre attività dell'ente.

2. Elenco aggiornato dei riferimenti normativi.

- L.190/2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato con delibera ANAC n. 831/2016;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del D.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. n. 190/2012;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016;
- Delibera ANAC n.144/2014;
- Delibera ANAC n. 39/2016;
- Deliberazioni ANAC n. 1309 e 1310 del 28/12/2016;
- Determinazione ANAC n. 241 dell'08/03/2017 come modificata dalla Determinazione ANAC n. 382 del 12/04/2017;
- La delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, di approvazione dell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione aggiornato al 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019);
- l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2021 il Piano di attività e di organizzazione in cui elaborare anche la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Il d.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81, adottato in attuazione dell'art. 6, co. 5 del decreto-legge n. 80/2021 per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;
- Il D.M. del 30 giugno 2022, n. 132, adottato in attuazione dell'art. 6 co. 6 del decreto-legge n. 80/2021 sul Piano tipo;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023. Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito in L. 41/2023.

- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Prevenzione nell'ambito dell'affidamento di servizi, lavori e forniture.

Con il presente aggiornamento vengono confermate le valutazioni del rischio corruttivo afferente alle attività di stipulazione di contratti per acquisire dall'esterno principalmente servizi e forniture e, in parte molto residuale, anche lavori.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento sopra richiamato, ad integrazione delle misure di prevenzione già individuate, di seguito le stesse vengono così aggiornate:

- misure di trasparenza: ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti, puntuale esplicitazione nelle decisioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento.
- misure di controllo: ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture.
- misure di semplificazione: ad es. reportistica periodica derivante dalla piattaforma di approvvigionamento digitale) e misure di regolazione, come ad esempio i regolamenti tesi a semplificare le procedure interne.

Azioni per la trasparenza.

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinvia oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione, ad opera dell'art. 224, co. 4 del Codice, dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente:
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti

pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori."

- che l'art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l'abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell'art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell'Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1 gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1)*. La delibera – come riporta il titolo individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del Codice.

Pertanto, per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, l'obbligo di pubblicità trasparente verrà assolto mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.